

CONTRATTO DI VENDITA (CDV) — Ver. 3.2.0

bigblue Srl — Società unipersonale

Via Erizzo 25, 31041 Cornuda (TV) — P.IVA 04501170262 — PEC: bcditalia@pec.it

Cap. Soc. € 100.000,00 i.v. — REA TV-0355160 — www.bigblue.it

PREMESSE

A) **bigblue Srl è una piccola impresa** ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE. Pur rientrando nella categoria della piccola impresa (< 50 dipendenti, fatturato ≤ € 10M), bigblue ha dimensioni operative prossime a quelle di una microimpresa, con risorse umane, tecniche e finanziarie limitate. Tale qualificazione dimensionale rileva ai fini dell'interpretazione del presente contratto, della proporzionalità degli obblighi assunti e delle tutele previste dalla Direttiva (UE) 2024/2853 e dal principio generale di proporzionalità del diritto dell'Unione per gli operatori economici di minori dimensioni nella catena di distribuzione.

B) bigblue opera in duplice veste: (i) fabbricante di software proprio (piattaforme bigblue, BIGBLUE AI) e (ii) rivenditore commerciale autorizzato di software sviluppato da fabbricanti terzi. Per i PSW di cui bigblue non è fabbricante, bigblue non partecipa alla progettazione, allo sviluppo, alla codifica né al testing del codice sorgente e riveste esclusivamente il ruolo di rivenditore commerciale ai sensi dell'art. 7 della Direttiva (UE) 2024/2853. bigblue non ha apportato modifiche sostanziali ai PSW di terzi tali da rendere bigblue fabbricante ai sensi dell'art. 7, par. 2, della Direttiva.

C) bigblue acquista le licenze dai canali di distribuzione ufficiali e le rivende nello stato di fatto e di diritto, senza accordi di manleva a monte, e che il diritto di rivalsa è comunque garantito ex lege dall'art. 15 della Direttiva (UE) 2024/2853 e dagli artt. 1490 e ss. c.c.

D) Il presente CDV disciplina licenza d'uso, manutenzione, supporto e servizi relativi ai PSW, con l'obiettivo di regolare i rapporti tra le parti in modo equo e proporzionato alla dimensione e al ruolo di ciascuna.

DECORRENZA E MODIFICA

1.1 Il CDV decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre con tacito rinnovo annuale, salvo recesso ex art. 10.

1.2 Il CDV prevale su qualsiasi condizione generale, ordine di acquisto o documento del Cliente in contrasto.

1.3 bigblue può modificare il CDV con preavviso scritto di 30 giorni tramite PEC o pubblicazione su www.bigblue.it/contrattualistica; l'utilizzo continuativo dei PSW dopo la comunicazione costituisce accettazione.

1.4 L'invalidità di singole clausole non comporta l'invalidità delle rimanenti (art. 1419, co. 2, c.c.); la clausola invalida sarà sostituita da una valida che realizzi il più possibile lo scopo economico originario.

LICENZA D'USO

2.1 Il Cliente acquista una licenza d'uso non esclusiva, non trasferibile, non cedibile e revocabile per l'utilizzo dei PSW sulla CPU Designata (Serial / Model / Processor / LPAR ID / Gruppo Processori) indicata nel documento d'ordine.

2.2 Con la sottoscrizione dell'ordine il Cliente dichiara: (a) di aver valutato autonomamente l'idoneità dei PSW alle proprie esigenze, anche avvalendosi di propri consulenti; (b) di possedere le competenze tecniche necessarie o di avvalersi di personale qualificato; (c) di non essersi affidato a dichiarazioni di bigblue non contenute nel presente CDV.

2.3 Per i PSW di terzi fabbricanti si applicano le condizioni di licenza del fabbricante originale, consultabili ai seguenti link di riferimento: Fresche Solutions — <https://freschesolutions.com/generaltermsandconditions/> — e altri fabbricanti come indicato nei documenti d'ordine. In caso di conflitto, il presente CDV prevale per i rapporti tra bigblue e il Cliente. Il Cliente riconosce che per difetti intrinseci al codice sorgente di PSW di terzi, la responsabilità è del fabbricante originale.

2.4 La licenza è concessa per il numero di utenti simultanei, CPU Designate e/o LPAR indicati nel documento d'ordine; qualsiasi utilizzo eccedente richiede licenza aggiuntiva.

2.5 Divieto di reverse engineering: il Cliente non decompilerà, disassemblerà né sottoporrà a reverse engineering i PSW, salvo quanto inderogabilmente previsto dagli artt. 64-bis e ss. della L. 633/1941. La violazione costituisce inadempimento grave e attiva la clausola risolutiva ex art. 10.3.

MANUTENZIONE

3.1 Il servizio di manutenzione fornisce la disponibilità al download degli aggiornamenti, incluse correzioni e nuove versioni, nei limiti di quanto ragionevolmente esigibile da una piccola impresa con l'organico e le risorse di bigblue (5 dipendenti).

3.2 La manutenzione ha durata 01-01 / 31-12, è parte integrante della licenza ed è obbligatoria; il mancato rinnovo comporta il blocco dei PSW.

3.3 Installazione, formazione, test, collaudo, passaggi di versione, integrazioni e configurazione dell'ambiente restano a carico del Cliente.

3.4 bigblue fornirà i codici di attivazione a pagamento avvenuto.

3.5 Le versioni obsolete sono soggette al costo aggiuntivo "old release"; bigblue non garantisce compatibilità né correzione di difetti su versioni non più supportate.

3.6 Aggiornamenti e sicurezza (art. 6 Direttiva (UE) 2024/2853): per i PSW di propria produzione, bigblue rende disponibili gli aggiornamenti necessari alla conformità e alla sicurezza per la durata ragionevole del ciclo di vita del prodotto. Per i PSW di terzi, bigblue rende disponibili gli aggiornamenti ricevuti dal fabbricante senza garantirne i tempi di rilascio. Il Cliente si impegna a installare tempestivamente ogni aggiornamento; la mancata installazione solleva bigblue da ogni responsabilità per danni derivanti da vulnerabilità note.

HELP DESK E SUPPORTO TECNICO

4.1 Help desk attivo lun-ven 9:00-12:30 / 14:00-18:30 CET/CEST; gratuito per brevi richieste ordinarie; erogato tramite telefono, web, VPN, AnyDesk o ticketing.

4.2 Interventi on-site: € 880/giorno + trasferta; fuori orario: tariffa doppia; clienti fuori contratto: € 500/ora. Tariffe IVA esclusa.

4.3 È responsabilità del Cliente predisporre l'accesso remoto sin dalla fase trial.

4.4 Ogni attività è certificata da rapporto elettronico; se non contestato per iscritto entro 8 giorni, si intende accettato.

4.5 Il supporto è un'obbligazione di mezzi. bigblue non garantisce tempi di risoluzione specifici salvo SLA separato sottoscritto tra le parti.

ARTICOLO 5 – GARANZIA, RESPONSABILITÀ E IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICANTE

5.1 Garanzia sui software di produzione bigblue

bigblue garantisce che i PSW di propria esclusiva produzione sono esenti da vizi noti al momento del rilascio, con una garanzia limitata di 3 (tre) mesi dalla prima installazione (inclusi i periodi di trial).

5.2 Esclusione di garanzia autonoma su software di terzi

Per i PSW di terzi acquistati e rivenduti da bigblue, quest'ultima non presta alcuna garanzia autonoma, né espressa né implicita. La garanzia è regolata esclusivamente dalle condizioni commerciali del fabbricante originale. Qualsiasi difetto intrinseco al codice sorgente, bug o malfunzionamento del software di terzi non potrà essere imputato a bigblue, e il Cliente rinuncia sin d'ora a sollevare qualsiasi eccezione o richiesta di risarcimento verso bigblue per tali causali.

5.3 Procedura di contestazione dei vizi

Il Cliente deve comunicare a bigblue eventuali vizi dei PSW di produzione propria entro 8 (otto) giorni dalla scoperta, a pena di decadenza, fornendo descrizione dettagliata, log di sistema e condizioni di riproducibilità. bigblue potrà, a propria discrezione: (a) accreditare l'importo corrisposto per il periodo successivo alla segnalazione; oppure (b) riparare o sostituire il prodotto nei tempi ragionevoli, tenuto conto delle risorse tecniche e organizzative di una piccola impresa con le dimensioni operative di bigblue.

5.4 Esclusione per rischio di sviluppo ed oneri legali

Ai sensi dell'art. 11 della Direttiva (UE) 2024/2853, bigblue è esonerata da ogni responsabilità qualora:

(a) il difetto non fosse conoscibile allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento della messa in circolazione (Rischio di Sviluppo);

(b) il difetto derivi dalla conformità del PSW a norme imperative o cogenti.

5.5 Identificazione del Fabbricante (Esonero del rivenditore commerciale)

In caso di danni derivanti dal difetto di un PSW di terzi, ai sensi della Direttiva (UE) 2024/2853 e della normativa nazionale sulla responsabilità da prodotto difettoso, il Cliente concorda che bigblue si libererà integralmente da ogni responsabilità indicando tempestivamente al Cliente (o alle autorità competenti) l'identità del fabbricante originale o del soggetto che ha fornito il software a bigblue. Il Cliente si impegna ad indirizzare le proprie pretese risarcitorie esclusivamente nei confronti di tale fabbricante.

5.6 Integrazioni, interoperabilità e responsabilità del Cliente

bigblue non risponde in nessun caso di difetti o danni derivanti da: (a) integrazioni effettuate dal Cliente o da terzi; (b) interazione con componenti terzi (provider LLM, middleware, database, hardware o reti); (c) modifiche all'ambiente operativo non comunicate per iscritto (d) software non aggiornati all'ultimo livello.

5.7 Clausola penale e limite massimo di risarcimento

Fermo restando l'esonero per i software di terzi, per i PSW di produzione propria l'eventuale risarcimento del danno diretto dovuto da bigblue per accertato inadempimento contrattuale non potrà mai superare, in totale, l'importo effettivamente pagato dal Cliente a bigblue per la specifica licenza nell'anno in cui si è verificato l'evento. È escluso ogni risarcimento per danni indiretti, perdita di dati, mancato guadagno o interruzione di attività.

5.8 Soglia minima di rilevanza

Ai sensi dell'art. 13 della Direttiva (UE) 2024/2853, le parti concordano che il diritto al risarcimento per danni diretti sussiste solo per importi superiori a € 500,00 (cinquecento/00), riconoscendo che i costi di gestione di pretese inferiori sarebbero sproporzionati per una piccola impresa.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

6.1 Il Cliente si impegna a:

- (a) predisporre e mantenere infrastruttura conforme ai requisiti minimi indicati negli allegati tecnici;
- (b) nominare almeno un referente tecnico qualificato con autorità decisionale;
- (c) non trasferire, copiare, imitare, alterare o riprodurre marchi, loghi, colori, disegni dei PSW;
- (d) non porsi in concorrenza diretta con bigblue e, a tal fine, non far visionare i PSW a concorrenti, non sfruttare la conoscenza acquisita per creare strumenti alternativi, non aggirare il sistema di codici di attivazione, mantenere riservata ogni informazione "confidential";
- (e) comunicare a bigblue i dati di eventuali sistemi sostitutivi; bigblue emetterà nuova licenza con pagamento della differenza tariffaria (minimo: un'annualità di manutenzione);
- (f) implementare backup giornalieri, verificandone periodicamente l'integrità e la ripristinabilità;
- (g) adottare misure di sicurezza informatica adeguate al rischio;
- (h) installare tempestivamente gli aggiornamenti resi disponibili;
- (i) notificare tempestivamente malfunzionamenti, incidenti di sicurezza o anomalie.

6.2 L'utilizzo dei PSW costituisce accettazione integrale del CDV (artt. 1341, 1342 c.c.) anche in assenza di firma formale, mediante comportamento concludente e conoscibilità effettiva garantita dalla trasmissione del CDV con ogni offerta/fattura e dalla pubblicazione su www.bigblue.it/contrattualistica.

6.3 Gli obblighi di riservatezza e non concorrenza permangono 24 mesi dalla cessazione dell'utilizzo.

6.4 Violazione della licenza d'uso: sanzione fino a 5 volte il canone annuale, fatto salvo il maggior danno. Sanzione dovuta per ogni singola violazione accertata.

RISERVATEZZA

7.1 Ciascuna parte mantiene riservate tutte le informazioni tecniche, commerciali e organizzative dell'altra (architettura dei PSW, logiche, prompt, algoritmi, prezzi, condizioni commerciali, know-how).

7.2 Le Informazioni riservate non possono essere divulgate senza consenso scritto, salvo obbligo di legge con tempestiva comunicazione alla parte titolare.

7.3 L'obbligo sopravvive alla cessazione del contratto per 5 anni.

7.4 Penale per violazione: € 50.000 per ogni violazione, fatto salvo il maggior danno. bigblue ha diritto a provvedimenti cautelari senza dimostrare il danno effettivo.

PAGAMENTI

8.1 Software, servizi e manutenzione: 30 giorni data fattura fine mese; hardware: 50% all'ordine, saldo alla consegna.

8.2 Costi extra per consumi oltre soglia a consuntivo, anche per periodi pregressi.

8.3 Contestazioni entro 8 giorni dalla ricezione; decorso il termine la fattura si intende accettata.

8.4 Interessi di mora: tasso BCE + 8 punti (D.Lgs. 231/2002).

8.5 Riserva di proprietà fino all'integrale pagamento (art. 1523 c.c.).

8.6 Mancato pagamento: sospensione immediata del diritto d'uso, del supporto e dei codici di attivazione; applicazione degli interessi.

8.7 Il Cliente non può opporre compensazione, trattenuta o sospensione del pagamento salvo sentenza passata in giudicato.

8.8 Ritardo superiore a 30 giorni: bigblue può sospendere tutti i servizi senza ulteriore avviso.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ E PROTEZIONE DELLA PICCOLA IMPRESA

9.1 Fatti salvi dolo e colpa grave, la responsabilità complessiva di bigblue è limitata come segue:

(a) Danni diretti: massimo pari al corrispettivo annuale effettivamente pagato dal Cliente per il PSW che ha causato il danno nei 12 mesi precedenti l'evento; in ogni caso non oltre € 5.000 per anno contrattuale per la totalità degli eventi.

(b) Danni indiretti e consequenziali: integralmente esclusi (mancato guadagno, perdita di opportunità, perdita di dati non imputabile a negligenza grave di bigblue, interruzione dell'attività, perdita di avviamento, costi di approvvigionamento sostitutivo, danni reputazionali, sanzioni amministrative).

(c) Danni da PSW di terzi fabbricanti: la responsabilità di bigblue per difetti intrinseci al codice sorgente di PSW di cui non è fabbricante è esclusa nella misura massima consentita dalla legge.

9.2 La limitazione ex 9.1 non si applica in caso di: (a) morte o lesioni personali; (b) violazione degli obblighi di riservatezza; (c) violazione dei diritti di proprietà intellettuale; (d) divieto inderogabile di legge.

ART. 9.3 — PROTEZIONE DELLA PICCOLA IMPRESA E DIRITTO DI RIVALSA

9.3 bigblue, in quanto piccola impresa (5 dipendenti, fatturato ≈ € 2,2M), si avvale di tutte le tutele previste dalla Direttiva (UE) 2024/2853 a favore degli operatori economici di minori dimensioni:

9.3 bigblue, in quanto piccola impresa ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE (5 dipendenti, fatturato ≈ € 2,2M), si avvale delle tutele previste dalla Direttiva (UE) 2024/2853 e dal principio generale di proporzionalità del diritto dell'Unione a favore degli operatori economici di minori dimensioni nella catena di distribuzione:

(a) **Diritto di rivalsa inalienabile** (art. 15 Direttiva (UE) 2024/2853): qualora bigblue sia tenuta a risarcire un danno derivante da un difetto di un PSW di cui non è fabbricante, bigblue eserciterà il diritto di rivalsa integrale verso il fabbricante a monte. Tale diritto non è rinunciabile, limitabile né escludibile contrattualmente. Il Cliente si impegna a collaborare pienamente con bigblue nell'esercizio della rivalsa, fornendo documentazione, informazioni, accesso ai log e testimonianze necessarie. Ogni accordo transattivo tra il Cliente e bigblue che pregiudichi il diritto di rivalsa verso il fabbricante è nullo.

(b) **Responsabilità del distributore e identificazione del fabbricante**: per i PSW di terzi fabbricanti, bigblue riveste il ruolo di distributore ai sensi dell'art. 7 della Direttiva (UE) 2024/2853, non avendo apportato modifiche sostanziali ai PSW ai sensi dell'art. 7, par. 2. Ai sensi dell'art. 7, par. 3, della Direttiva, bigblue adempie al proprio obbligo di identificazione comunicando al Cliente l'identità e i recapiti del fabbricante. Il Cliente riconosce che, una volta identificato il fabbricante, la responsabilità per difetti intrinseci al codice sorgente è del fabbricante medesimo e si impegna ad indirizzare le relative pretese risarcitorie direttamente nei confronti di quest'ultimo, fermi restando i propri diritti di legge.

(c) **Proporzionalità**: ogni valutazione relativa alla diligenza richiesta a bigblue, ai tempi di intervento, alla ragionevolezza delle misure adottate e all'adeguatezza delle risorse impiegate terrà conto della qualificazione di piccola impresa con dimensioni operative limitate (5 dipendenti), del ruolo di distributore e non di fabbricante nella catena del valore, e delle risorse economiche, umane e tecniche effettivamente disponibili. bigblue non può essere ritenuta responsabile per non aver adottato misure che avrebbero richiesto risorse umane, tecniche o finanziarie sproporzionate rispetto alla propria dimensione effettiva.

(d) **Identificabilità del fabbricante**: bigblue si impegna a comunicare al Cliente, su richiesta e in ogni caso entro 15 giorni dalla richiesta scritta, l'identità e i recapiti del fabbricante di ciascun PSW distribuito, affinché il Cliente possa esercitare direttamente i propri diritti nei confronti del fabbricante. Per i PSW Fresche Solutions, il fabbricante è identificato come segue: Fresche Solutions Inc., 995 Wellington St., Suite 220, Montreal, Quebec, Canada H3C 1V3 — condizioni generali consultabili all'indirizzo <https://freschesolutions.com/fresche-general-terms-and-conditions/>. Tale comunicazione adempie all'obbligo di identificazione ai sensi dell'art. 7, par. 3, della Direttiva.

Onere della prova, prescrizione e mitigazione

9.4 Onere della prova (art. 9 Direttiva): il danneggiato deve provare il difetto, il danno e il nesso causale. Per i PSW basati su IA, bigblue può superare l'eventuale presunzione di difettosità dimostrando conformità alla documentazione tecnica, stato dell'arte al momento del rilascio e obbligo contrattuale di supervisione umana a carico del Cliente.

9.5 Prescrizione (art. 14 Direttiva): il diritto al risarcimento si prescrive in 3 anni dalla conoscenza (o conoscibilità) del danno, del difetto e dell'identità del produttore, e comunque entro 10 anni dalla messa in circolazione (dall'ultimo aggiornamento rilevante per PSW soggetti a manutenzione continuativa). Il Cliente comunicherà pretese risarcitorie entro 30 giorni dalla scoperta del danno, a pena di decadenza.

9.6 Dovere di mitigazione: il Cliente implementa backup adeguati, adotterà tutte le misure ragionevoli per limitare i danni, notificherà tempestivamente malfunzionamenti potenzialmente dannosi e non utilizzerà PSW che manifestino malfunzionamenti gravi senza aver contattato il supporto. L'inosservanza esclude o riduce proporzionalmente la responsabilità di bigblue.

9.7 Concorso di colpa (art. 12 Direttiva, art. 1227 c.c.): la responsabilità di bigblue è ridotta in proporzione al contributo causale del Cliente, inclusi configurazione errata, utilizzo difforme dalla documentazione, mancata installazione di aggiornamenti, assenza di backup, utilizzo in ambienti non supportati.

9.8 Il Cliente che non abbia installato l'ultima versione disponibile: (a) si assume ogni responsabilità per malfunzionamenti e danni; (b) manleva bigblue da qualsiasi pretesa connessa al mancato aggiornamento; (c) riconosce che tale condotta può costituire concorso di colpa e violazione della normativa NIS2.

9.9 Esclusione per cause esterne: bigblue non è responsabile per danni derivanti da: interruzioni di Internet, attacchi informatici al Cliente, errori del personale del Cliente, incompatibilità con componenti non certificati, utilizzo difforme dalla documentazione, modifiche non autorizzate ai PSW, indisponibilità di servizi di provider terzi.

9.10 bigblue è assicurata per errori professionali e danni a terzi con massimali proporzionati alla propria dimensione.

RECESSO E RISOLUZIONE

10.1 Recesso del Cliente: comunicazione PEC a bcditalia@pec.it almeno tre mesi prima del 31 dicembre, saldo di ogni fattura e rimozione dei PSW dal sistema.

10.2 In caso di rateizzazione, noleggio o subscription, il recesso anticipato comporta fatturazione immediata delle rate residue. Le somme corrisposte non sono rimborsabili.

10.3 Clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) — bigblue può risolvere di diritto, salvo risarcimento del danno, nei seguenti casi: (a) insolvenza, protesti, procedure esecutive o concorsuali; (b) distogimento di dipendenti bigblue — con fattura immediata pari a tutte le voci del listino; (c) uso dei PSW per fini illegali; (d) violazione del divieto di reverse engineering; (e) violazione della riservatezza; (f) mancato pagamento per oltre 60 giorni; (g) violazione della non concorrenza; (h) rifiuto di consentire l'audit.

10.4 Dati su HCB: consultabili per 30 giorni dalla cessazione; decorso il termine bigblue potrà cancellarli senza avviso.

10.5 La risoluzione non pregiudica diritti e pretese maturate né le disposizioni che per natura sopravvivono.

MANLEVA

11.1 Il Cliente tiene indenne bigblue, i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori da qualsiasi pretesa di terzi derivante da: (a) utilizzo dei PSW in violazione del CDV o della documentazione; (b) contenuti trattati dal Cliente tramite i PSW; (c) violazione di normative da parte del Cliente; (d) mancata installazione degli aggiornamenti; (e) integrazione con componenti di terzi senza autorizzazione scritta; (f) decisioni operative basate su output AI senza supervisione umana; (g) reverse engineering; (h) dichiarazioni o garanzie rese dal Cliente a terzi eccedenti il CDV.

11.2 bigblue darà tempestiva comunicazione di pretese di terzi e collaborerà alla difesa a spese del Cliente. bigblue potrà nominare propri difensori a spese del Cliente qualora la difesa sia inadeguata.

11.3 L'obbligo di manleva sopravvive alla cessazione per 5 anni.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

12.1 bigblue mantiene piena proprietà intellettuale di tutti i sorgenti degli sviluppi realizzati per il Cliente, inclusi quelli personalizzati; il corrispettivo è riferito alla sola licenza d'uso.

12.2 Componenti free/open source sono concessi "as is"; bigblue non garantisce che rimangano gratuiti o compatibili (deroga espressa all'art. 1497 c.c.).

12.3 Trasparenza AI (AI Act — Reg. (UE) 2024/1689): nello sviluppo di alcuni PSW bigblue può avvalersi di strumenti AI generativa; ogni output è sottoposto a revisione e validazione umana qualificata. bigblue si assume piena responsabilità per il codice integrato nei PSW di propria produzione.

12.4 Il Cliente concede a bigblue il diritto irrevocabile, gratuito e mondiale di utilizzare feedback, suggerimenti e proposte di miglioramento senza obbligo di attribuzione o compenso.

DIRITTO DI AUDIT

13.1 bigblue, a proprie spese e con preavviso di 15 giorni, può verificare la conformità d'uso dei PSW (utenti, CPU, finalità, aggiornamenti installati).

13.2 Il Cliente collaborerà fornendo accesso a sistemi, log e informazioni. Il rifiuto costituisce violazione della licenza (art. 6.4) e presunzione di utilizzo non conforme con inversione dell'onere della prova.

13.3 In caso di non conformità: regolarizzazione immediata a prezzo di listino, rimborso dei costi di audit, interessi di mora sui canoni non versati.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

14.1 Dati del Cliente trattati in conformità all'informativa su www.bigblue.it/contrattualistica e al GDPR.

14.2 Se bigblue tratta dati personali per conto del Cliente, le parti sottoscriveranno un DPA conforme all'art. 28 GDPR. In assenza di DPA, bigblue non tratta dati personali per conto del Cliente.

14.3 Consenso marketing: il Cliente autorizza bigblue all'uso dei propri loghi come referenza tramite FEA OTP o al link <https://diablo.bigblue.app/authmark.php>.

14.4 Per clienti esistenti, bigblue può inviare comunicazioni commerciali per servizi analoghi, salvo dissenso (art. 130, co. 4, Codice Privacy).

14.5 Diritti dell'interessato: artt. 15 e ss. GDPR con modalità dell'art. 12 GDPR.

PREZZI

15.1 Tutti i prezzi IVA esclusa.

15.2 Adeguamento annuale legato all'indice ISTAT con minimo del 5%.

15.3 La riduzione della classe IBM non comporta riduzione del canone.

NOLEGGIO E SOFTWARE SUBSCRIPTION

16.1 Noleggio: fornitura a canone periodico senza manutenzione; subscription: noleggio + manutenzione.

16.2 Durata minima indicata nel contratto, con tacito rinnovo annuale. Fatturazione annuale anticipata o trimestrale.

16.3 Il canone remunera la disponibilità per l'intero periodo e non è frazionabile né rimborsabile per utilizzo parziale.

FORZA MAGGIORE

17.1 Costituisce forza maggiore ogni circostanza eccezionale, imprevedibile e inevitabile fuori dal ragionevole controllo delle parti (calamità naturali, pandemie, guerre, atti governativi, interruzioni di servizi essenziali, attacchi informatici di gravità non prevedibile, indisponibilità di API di provider terzi per cause non imputabili a bigblue).

17.2 La parte colpita informa l'altra per iscritto entro 48 ore. Gli obblighi sono sospesi per la durata dell'evento; i termini prorogati di pari periodo.

17.3 Se l'evento supera 90 giorni consecutivi, ciascuna parte può recedere con preavviso di 30 giorni senza penali; il Cliente paga solo i servizi ricevuti.

17.4 Non costituiscono forza maggiore: difficoltà economiche, inadempimenti di fornitori ordinari, malfunzionamenti ordinari, carenza di personale.

PIATTAFORME BIGBLUE

(bigblue-rdx, bigblue-doc, bigblue-qb, bigblue-sfa, bigblue-mp, bigblue-i, bigblue-BI4i, diablo, scontrino, bolla doganale)

18.1 Proprietà esclusiva di bigblue; il Cliente non aggirerà limitazioni tecniche, non venderà, affitterà, concederà in licenza, copierà, imiterà né tenterà di risalire al codice sorgente.

18.2 Utilizzo secondo le indicazioni tecniche e mai per fini illegali.

18.3 bigblue può modificare, sospendere o interrompere qualsiasi piattaforma con preavviso di 90 giorni, senza diritto a risarcimento salvo rimborso pro-rata del canone residuo.

HYBRID CLOUD BIGBLUE (HCB)

19.1 Infrastruttura integrata su OVH Srl (San Donato Milanese), AWS (Amazon EC2/S3) e IBMi Power9 su DATA4 GROUP (Cornaredo, MI).

19.2 Il Cliente è l'unico responsabile per le informazioni pubblicate, la sicurezza e il backup dei propri contenuti, la configurazione, le password e l'uso da parte degli utenti finali. Vietato l'utilizzo per attività illecite e spam.

19.3 bigblue non è responsabile per: contenuti del Cliente; data breach non imputabili a negligenza grave di bigblue; conformità GDPR (in capo al Cliente titolare); indisponibilità dei provider infrastrutturali; perdita di dati per assenza di backup del Cliente.

19.4 Il Cliente manleva bigblue da ogni pretesa derivante dall'uso illecito di HCB, inclusa la pubblicazione di contenuti illegali, offensivi, discriminatori o in violazione di diritti di terzi.

19.5 SLA: salvo accordo scritto separato, bigblue non garantisce livelli di servizio specifici per HCB.

CODICE ETICO E MODELLO 231

20.1 bigblue ha adottato un Modello 231; codice etico disponibile su www.bigblue.it/contrattualistica. Il Cliente si impegna a rispettarne i principi nell'ambito del rapporto contrattuale.

WHISTLEBLOWING

21.1 Account creabili dal Cliente; cancellabili se privi di segnalazioni; disabilitabili con riassegnazione se collegati a segnalazioni.

21.2 Segnalazioni conservate per 5 anni o fino alla cessazione dell'eventuale giudizio.

COMUNICAZIONI

22.1 Comunicazioni con valore contrattuale: firmate digitalmente e inviate via PEC a bcditalia@pec.it.

22.2 Ricevute: alla data della ricevuta PEC di avvenuta consegna, o alla data di pubblicazione su www.bigblue.it/contrattualistica per le modifiche al CDV.

CONTROVERSIE

23.1 Legge italiana. Foro esclusivo di Treviso con rinuncia espressa ad ogni altro foro.

23.2 Il CDV annulla e sostituisce qualsiasi contratto precedente relativo ai PSW bigblue.

23.3 Prima di adire il Foro, le parti tentano una composizione bonaria entro 30 giorni dalla comunicazione scritta della pretesa. Il decorso non pregiudica il diritto a provvedimenti cautelari urgenti.

CONDIZIONI SPECIFICHE PER PSW BASATI SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE (BIGBLUE AI)

Natura, limiti e consapevolezza

24.1 Il Cliente riconosce e accetta che BIGBLUE AI e gli altri PSW basati su IA hanno carattere intrinsecamente probabilistico: possono produrre risultati variabili, imprecisi, incompleti o errati (cd. "allucinazioni"). Tale variabilità non costituisce difetto ai sensi della Direttiva (UE) 2024/2853 né vizio ai sensi degli artt. 1490 e ss. c.c. quando il PSW opera conformemente alla documentazione tecnica e ai limiti operativi comunicati al Cliente. Il Cliente dichiara di conoscere e accettare i limiti intrinseci della tecnologia AI e i rischi connessi.

Finalità autorizzate e vietate

24.2 Autorizzate: analisi, comprensione, documentazione del codice IBM i, analisi d'impatto, consultazione business rules, onboarding, supporto alle decisioni di modernizzazione.

24.3 Vietate: modifica automatica del codice sorgente; esecuzione di comandi su produzione; decisioni operative automatizzate senza supervisione umana; sostituzione di audit di sicurezza certificati; uso in ambiti critici (salute, infrastrutture critiche, decisioni giuridiche, sicurezza pubblica) senza validazione umana; generazione di contenuti illeciti.

Dipendenze esterne e responsabilità del provider LLM

24.4 I PSW AI dipendono dalla disponibilità e qualità delle API del provider LLM scelto dal Cliente (Azure OpenAI, Google Gemini, Anthropic ecc.). bigblue non è responsabile per indisponibilità del provider, modifiche unilaterali alle API, variazioni nella qualità degli output, costi dei token o variazioni tariffarie. Il costo dei token è a carico del Cliente. Il Cliente è l'unico responsabile della scelta, configurazione e gestione dell'account presso il provider LLM.

Requisiti minimi

24.5 X-Analysis attivo con repository aggiornato; server dedicato (specifiche nell'allegato tecnico); connettività verso repository e API del provider LLM; account LLM gestito dal Cliente.

Protezione rafforzata della piccola impresa per prodotti AI innovativi

24.6 Le parti riconoscono che BIGBLUE AI è un prodotto innovativo basato su tecnologie emergenti (IA generativa, RAG, LLM) caratterizzate da rapida evoluzione e imprevedibilità intrinseca. In ragione di ciò e della qualificazione dimensionale di bigblue quale piccola impresa con risorse operative limitate:

(a) **Development risk defence rafforzata** (art. 11, par. 1, lett. e), Direttiva (UE) 2024/2853): i modelli di IA generativa evolvono continuamente e il loro comportamento non è integralmente prevedibile neppure dal fabbricante. bigblue non è responsabile per output

errati, allucinazioni o risultati imprevedibili che non fossero conoscibili allo stato dell'arte al momento del rilascio della specifica versione del PSW, tenuto conto delle risorse di ricerca e testing ragionevolmente esigibili da una piccola impresa con l'organico e le risorse di bigblue.

(b) **Proporzionalità dei test e delle verifiche:** la diligenza richiesta a bigblue nel testing dei PSW AI è commisurata alle risorse umane, tecniche e finanziarie effettivamente disponibili (5 dipendenti, piccola impresa ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE). bigblue non può essere ritenuta responsabile per non aver condotto test, simulazioni o verifiche che avrebbero richiesto risorse sproporzionate rispetto alla propria dimensione effettiva.

(c) **Responsabilità per i componenti di terzi nella pipeline AI:** BIGBLUE AI utilizza componenti e servizi di terzi (provider LLM, framework, librerie, API). bigblue non è fabbricante di tali componenti e si avvale del diritto di rivalsa inalienabile ex art. 15 della Direttiva per difetti originati da tali componenti. Il Cliente riconosce che la qualità, l'accuratezza e la disponibilità degli output dipendono in misura significativa dal provider LLM e da fattori fuori dal controllo di bigblue.

(d) **Stato dell'arte in evoluzione:** per i PSW AI, lo "stato delle conoscenze scientifiche e tecniche" ex art. 11, par. 1, lett. e) della Direttiva è quello esistente alla data di rilascio della specifica versione. bigblue documenta lo stato dell'arte considerato al momento di ogni rilascio. Non potrà essere contestato a bigblue di non aver implementato tecniche, modelli o metodologie che si siano rese disponibili successivamente al rilascio, salvo per aggiornamenti di sicurezza critici.

Esclusione di responsabilità e manleva AI

24.7 bigblue non è responsabile per decisioni, azioni od omissioni del Cliente basate sugli output AI. Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione, validazione e utilizzo degli output. Ogni utilizzo senza supervisione umana qualificata è a esclusivo rischio del Cliente.

24.8 Il Cliente manleva espressamente bigblue da qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'utilizzo degli output AI, inclusi danni causati da decisioni basate su output errati, imprecisi o incompleti.

24.9 Obbligo di supervisione umana come condizione essenziale: l'obbligo del Cliente di sottoporre a supervisione umana qualificata ogni output critico dei PSW AI (artt. 24.3 e 24.7) è condizione essenziale della licenza d'uso dei PSW basati su IA ai sensi dell'art. 1455 c.c. La violazione di tale obbligo: (a) esonera integralmente bigblue da responsabilità per danni derivanti dall'output non supervisionato; (b) costituisce concorso di colpa determinante ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c.; (c) attiva l'obbligo di manleva ex art. 24.8.

DISPOSIZIONI FINALI

25.1 Sopravvivenza: gli artt. 5, 6.3-6.4, 7, 8 (per somme maturate), 9, 11, 12, 23 e 24 sopravvivono alla cessazione per qualsiasi causa.

25.2 Intero accordo: il CDV, i documenti d'ordine e gli allegati tecnici costituiscono l'intero accordo e sostituiscono ogni precedente intesa.

25.3 Cessione: bigblue può cedere il CDV a società del proprio gruppo o a terzi (fusioni, acquisizioni, cessioni d'azienda) senza consenso del Cliente. Il Cliente non può cedere senza consenso scritto di bigblue.

25.4 Rinuncia: la mancata applicazione di un diritto non costituisce rinuncia.

DEFINIZIONI

PSW: Prodotti Software oggetto della licenza. Piccola impresa: impresa con < 50 dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio annuo ≤ € 10M (Raccomandazione 2003/361/CE, Allegato, art. 2, par. 2). Cliente: il soggetto acquirente, operatore professionale. CDV: Contratto Di Vendita. HCB: Hybrid Cloud Bigblue. CPU Designata: il sistema identificato nel documento d'ordine. Fabbricante: chi ha progettato e sviluppato il PSW; per i PSW di terzi, il fabbricante è il terzo e non bigblue. rivenditore commerciale: chi rende disponibile il PSW senza partecipare allo sviluppo; per i PSW di terzi, bigblue è rivenditore commerciale. LLM: Large Language Model. RAG: Retrieval-Augmented Generation. Provider LLM: fornitore del servizio LLM (Azure OpenAI, Google Gemini, Anthropic). DPA: Data Processing Agreement. Direttiva (UE) 2024/2853: Direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. AI Act (Reg. (UE) 2024/1689): Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. NIS2 (Direttiva (UE) 2022/2555): Direttiva sulla cybersicurezza. Old release: costo aggiuntivo per versioni obsolete. Software subscription: noleggio + manutenzione.